REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO NOTIFICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23.02.2001

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO (R.P.N. 176) PER 15 GG. DAL 10.03.2001 AL
24.03.2001

ART. 1 Servizio notifiche

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità del servizio delle notifiche per conto di altri enti, con particolare riferimento all'amministrazione finanziaria.
- 2) Il servizio viene curato dall'ufficio dei messi comunali, che provvedono, sotto la propria responsabilità e nell'ambito dell'organizzazione del proprio tempo di lavoro, a garantire le notifiche richieste da terzi entro le scadenze, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

ART. 2 Gestione del servizio

- 1) I messi comunali provvedono a effettuare le notificazioni nell'ambito del territorio comunale personalmente o, nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, mediante il servizio postale.
- 2) La notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria indicati dall'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni e integrazioni, può essere effettuata mediante il servizio postale, come previsto dal citato articolo 14 al comma 2.
- 3) Di norma, salvo che le amministrazioni terze non richiedano la notifica d'urgenza o gli atti da notificare pervengano entro tre giorni dalla scadenza, i messi provvedono alle notifiche entro dieci giorni dall'acquisizione degli atti al protocollo generale del comune.

ART. 3 Rimborso

Per ogni singolo atto notificato su richiesta di altre Amministrazioni pubbliche al Comune spetta un compenso nella misura e con le modalità determinate dalla legge.

ART. 4 Modalità di pagamento

- 1) Le amministrazioni richiedenti provvedono ai pagamenti previsti dal precedente aticolo versando la somma dovuta sul c.c. postale n. 16745275, utilizzando i bollettini postali trasmessi a cura dell'ufficio messi.
- 2) L'accertamento delle entrate viene effettuato a cura dell'ufficio ragioneria, cui i messi comunali trasmettono ogni 15 giorni l'elenco delle notifiche effettuate per conto di altre amministrazioni.

ART. 5 Destinazioni dei rimborsi

- 1) I rimborsi di cui al presente regolamento sono acquisiti al bilancio comunale.
- 2) L'attività di notifica per conto di altre amministrazioni è oggetto, o come diversamente stabilito dalla normativa in vigore, annualmente, di apposito progetto finalizzato per l'ufficio messi, così da incentivare l'attività da loro prestata. La verifica positiva dell'efficienza e dell'efficacia nella gestione del servizio, nel rispetto del presente regolamento, consente l'erogazione del compenso incentivante.

ART. 6 Esenzioni

Sono esentate da detto rimborso le richieste di notificazione di atti processuali penali provenienti dall'Autorità Giudiziaria, le Amministrazioni Pubbliche che emettono provvedimenti nell'esclusivo interesse del Comune di Bressana Bottarone, in quanto destinatario dei proventi o che richiedono notificazioni, le quali devono per legge essere eseguite dai Messi Comunali in via esclusiva ed a pena di nullità, purchè nella richiesta di notifica siano richiamate o citate le disposizioni di legge invocate.